CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, MORMONE

Provvidenze in favore dei congiunti dei caduti in attività di servizio

Presentata il 22 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I rischi sempre maggiori ai quali sono sottoposti diversi dipendenti di organi pubblici hanno indotto il legislatore ad adottare nel tempo particolari disposizioni in favore dei congiunti dei dipendenti civili e militari dello Stato (carabinieri, guardie di finanza, guardie di pubblica sicurezza, agenti di custodia, funzionari di pubblica sicurezza, appartenenti alle Forze armate in servizio di ordine pubblico o soccorso, eccetera) deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.

A tale proposito, non può non auspicarsi un aggiornamento delle previsioni di cui all'articolo 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che attribuisce un trattamento speciale di pensione, della durata di soli tre anni, alla vedova e agli orfani del dipendente pubblico deceduto per fatti di servizio.

Il susseguirsi di azioni criminose sempre più efferate richiede che gli effetti di tale trattamento speciale non possano oggi essere più limitati al solo triennio, così come previsto dalla relativa disciplina.

La presente proposta di legge, quindi, tende a far fronte a questa situazione, attribuendo al coniuge superstite e agli orfani o, in mancanza di questi, ai genitori, il trattamento speciale in questione, che viene esteso senza alcun limite di tempo per il coniuge superstite, ed eventualmente per i genitori, se a carico, e, fino al compimento del trentesimo anno di età, per gli orfani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al coniuge superstite dei dipendenti civili e militari dello Stato, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, o in servizio di ordine pubblico, è concesso a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, percepito dal dante causa al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale di norma spettanti al personale in quiescenza.

2. Il trattamento speciale di pensione di cui al comma 1 è concesso, fino al compimento del trentesimo anno di età, anche agli orfani del dipendente deceduto, purché conviventi e a carico del coniuge superstite.

ART. 2.

1. In mancanza del coniuge superstite e degli orfani, il trattamento speciale di pensione previsto dall'articolo 1 spetta ai genitori del dipendente deceduto, purché a carico di quest'ultimo.

ART. 3.

1. Il trattamento speciale di pensione in godimento è riliquidato secondo i miglioramenti economici concessi al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente deceduto.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in dieci miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2081
Lire 500